



159/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 80378/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

il Sig. **XX** (C.F. omissis), nato a omissis il omissis, ed ivi residente, in via omissis, n. omissis, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Giovanni Ciano (C.F. CNIGNN77A26D976I) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Roma, via Domenico Chelini, n. 3, e che dichiara di voler ricevere di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento le comunicazioni a mezzo fax al n. 06.89716625 e/o a

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

mezzo p.e.c. all'indirizzo

giovanniciano@ordineavvocatiroma.org;

- *ricorrente* -

CONTRO

- il **Ministero della giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede sita in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, indirizzo p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, non costituito;

- l'**Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS)** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo p.e.c.

avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- resistenti -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 21.4.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Giovanni Ciano per la parte ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS, mentre nessuno è comparso per il Ministero, come da verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso in riassunzione ex art. 17 c.g.c. depositato in data 17.5.2024, parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere:

I. l'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico a decorrere dall'1.8.2020, e, conseguentemente, ordinare all'INPS, di regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, con iscrizione dello stesso nella Gestione Pubblica, Cassa Pensioni Sanitari a decorrere dal 01/06/1994 e, per l'effetto, condannare l'INPS a corrispondere i ratei di pensione a decorrere dal 01/08/2020, nonché ad accertare e dichiarare i danni non patrimoniali, di natura esistenziale, subiti dal convenuto a causa del ritardato pensionamento determinato dall'illegittimo comportamento delle parti resistenti e, per

l'effetto, condannarle, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, da quantificarsi in via equitativa e/o secondo giustizia;

II. in via subordinata, accertato e dichiarato il diritto al pensionamento del ricorrente, per l'accertamento che il rigetto della domanda di pensione presentata ricorrente è stato determinato dall'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia e, per l'effetto, condannare il Ministero della giustizia a risarcire i danni patrimoniali subiti dal ricorrente per mancata percezione dello stipendio e della pensione a decorrere dal mese di agosto 2020, da quantificarsi, sulla base dell'ultimo stipendio mensile percepito a decorrere dal 2008 pari ad € 1.748,97 per 13 mensilità, in un importo - calcolato fino al mese di giugno 2023 - non inferiore ad euro 66.460,86, oltre a quanto sarà maturato successivamente fino al soddisfo, o nella misura ritenuta secondo equità e/o giustizia;

III. ordinare, in ogni caso, all'INPS di regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, con iscrizione dello stesso nella

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Gestione Pubblica, Cassa Pensioni Sanitari a decorrere dal 01/06/1994;

IV. accertare e dichiarare, in ogni caso, i danni non patrimoniali, di natura esistenziale, subiti dal ricorrente a causa del ritardato pensionamento determinato dall'illegittimo comportamento delle resistenti;

V. e, per l'effetto, condannare le resistenti, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, da quantificarsi in via equitativa e/o secondo giustizia,

con vittoria di spese, spese forfettarie e competenze professionali del presente giudizio.

Ciò in relazione alla circostanza che il ricorrente, già medico incaricato (personale non di ruolo) dell'Istituto 3^ Casa Circondariale "Rebibbia" di Roma dal 01/06/1994, era stato collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 1.8.2020 senza corresponsione di pensione a causa del mancato computo, per disguidi burocratici, di alcuni periodi di attività:

- dal 01/06/1994 al 31/12/1994 (6 mesi);
- dal 01/01/1999 al 31/12/2002 (4 anni);
- dal 01/01/2004 al 31/12/2004 (1 anno);

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- dal 01/10/2005 al 31/12/2006 (1 anno e 2 mesi);
- dal 01/02/2007 al 31/12/2007 (11 mesi);
- dal 02/05/2008 al 30/09/2008 (5 mesi).

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 2.5.2025, l'I.N.P.S. ha comunicato che, a causa di ritardi asseritamente riconducibili all'ultimo datore di lavoro (ASL Roma 2), non evocato in giudizio, l'istanza del ricorrente è stata accolta ed ha liquidato gli importi richiesti unitamente agli arretrati (solo) con provvedimento in data 30.4.2025, senza tuttavia né allegare prova dell'effettivo pagamento né fornendo indicazione della futura rata di effettivo pagamento di detti importi. In conclusione ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere sulla domanda di liquidazione del trattamento pensionistico o, in subordine, la cessazione della materia del contendere, eccependo la carenza parziale di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo sulla domanda subordinata di risarcimento del danno da contatto o comunque disporre il rigetto in quanto infondata, sfornita di prova e stante la carenza di legittimazione del resistente istituto, con il favore delle spese in subordine con compensazione delle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In esito all'udienza del 14.5.2025, questo Giudice, con ordinanza in data 15.5.2025, n. 82/2025, ordinava all'INPS di depositare, entro giorni 30 dall'effettivo pagamento, la prova dell'avvenuta corresponsione al ricorrente dell'integrale trattamento pensionistico per effetto del riconoscimento dei benefici richiesti, nonché degli arretrati e degli interessi legali, rinviando all'udienza del 17.12.2025 per la prosecuzione del giudizio.

4. In data 24.11.2025 l'INPS depositava memoria, allegando prova dell'effettivo pagamento, a valere sulla rata di luglio 2025, delle somme in contestazione, e chiedeva:

I. di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere sulla domanda di liquidazione del trattamento pensionistico o in subordine ritenere e dichiarare la cessazione della materia del contendere;

II. di ritenere e dichiarare la carenza parziale di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo sulla domanda subordinata di risarcimento del danno da contatto o comunque disporre il rigetto in quanto infondata, sfornita di prova e stante la carenza di legittimazione del resistente istituto,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

con il favore delle spese, in subordine con compensazione.

5. In esito all'udienza del 17.12.2025, questo Giudice, con ordinanza in data 18.12.2025, n. 191/2025, su richiesta di parte ricorrente, al fine di assicurare la pienezza del diritto di difesa disponeva il rinvio della prosecuzione della trattazione al fine di consentire alle parti di dedurre e replicare in merito all'esattezza dei calcoli effettuati dall'INPS per la liquidazione delle somme controverse, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

6. In data 8.4.2026 parte ricorrente depositava note autorizzate, con cui deducendo il parziale adempimento da parte dell'INPS, chiedendo di:

I. condannare l'INPS al pagamento dell'importo di euro 26.354,43, quale differenza tra quanto dovuto a titolo di arretrati e quanto effettivamente erogato;

II. condannare l'INPS al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull'intero importo di euro 128.004,27, dalla maturazione di ciascun rateo fino all'effettivo soddisfo;

III. accogliere le domande risarcitorie per come formulate nelle conclusioni del ricorso introduttivo,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

per il danno non patrimoniale (esistenziale) derivante dal ritardato pensionamento imputabile alle parti resistenti,

con condanna delle parti resistenti alle spese, competenze e spese forfettarie del presente giudizio.

7. In data 14.4.2026 l'INPS depositava memoria autorizzata, confutando le tesi e conclusioni formulate da parte ricorrente nella propria memoria e insistendo a) per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere sulla domanda di liquidazione del trattamento pensionistico o, in subordine, ritenere e dichiarare la cessazione della materia del contendere e b) dichiarare la carenza parziale di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo sulla domanda subordinata di risarcimento del danno da contatto o comunque disporre il rigetto in quanto infondata, sfornita di prova e stante la carenza di legittimazione dell'INPS, con il favore delle spese, in subordine, con compensazione.

8. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. All'udienza odierna parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, limitatamente al trattamento pensionistico ed alla decorrenza richieste, insistendo per la condanna di controparte per il danno paventato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e, per il resto, accolto in quanto parzialmente fondato.

2. Con ricorso in riassunzione ex art. 17 c.g.c. depositato in data 17.5.2024, parte ricorrente agisce, in proprio, al fine di ottenere:

I. l'accertamento del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico a decorrere dall' 1.8.2020, e, conseguentemente, ordinare all'INPS, di regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, con iscrizione dello stesso nella Gestione Pubblica, Cassa Pensioni Sanitari a decorrere dal 01/06/1994 e, per l'effetto, condannare l'INPS a corrispondere i ratei di pensione a decorrere dal 01/08/2020, nonché ad accertare e dichiarare i danni non patrimoniali, di natura esistenziale, subiti dal convenuto a causa del ritardato pensionamento determinato dall'illegittimo comportamento delle parti resistenti e, per

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'effetto, condannarle, in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, da quantificarsi in via equitativa e/o secondo giustizia;

II. in via subordinata, accertato e dichiarato il diritto al pensionamento del ricorrente, per l'accertamento che il rigetto della domanda di pensione presentata ricorrente è stato determinato dall'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia e, per l'effetto, condannare il Ministero della Giustizia a risarcire i danni patrimoniali subiti dal ricorrente per mancata percezione dello stipendio e della pensione a decorrere dal mese di agosto 2020, da quantificarsi, sulla base dell'ultimo stipendio mensile percepito a decorrere dal 2008 pari ad € 1.748,97 per 13 mensilità, in un importo - calcolato fino al mese di giugno 2023 - non inferiore ad euro 66.460,86, oltre a quanto sarà maturato successivamente fino al soddisfo, o nella misura ritenuta secondo equità e/o giustizia;

III. ordinare, in ogni caso, all'INPS di regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, con iscrizione dello stesso nella

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Gestione Pubblica, Cassa Pensioni Sanitari a decorrere dal 01/06/1994;

IV. accertare e dichiarare, in ogni caso, i danni non patrimoniali, di natura esistenziale, subiti dal ricorrente a causa del ritardato pensionamento determinato dall'illegittimo comportamento delle resistenti;

V. e, per l'effetto, condannare le resistenti, in solido tra loro e/o ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, da quantificarsi in via equitativa e/o secondo giustizia, con vittoria di spese, spese forfettarie e competenze professionali del presente giudizio.

3. In via pregiudiziale, deve dichiararsi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 93 c.g.c., la contumacia del Ministero della giustizia, non costituitosi, sebbene ritualmente intimato.

4. In via pregiudiziale, deve darsi atto che il giudizio pensionistico innanzi al giudice contabile è un giudizio sul rapporto e non sulla legittimità degli atti, di talché devono dichiararsi inammissibili le domande di parte ricorrente, nella

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

parte in cui chiedono di "ordinare" un *facere* alle amministrazioni convenute.

5. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale riconoscimento da parte dell'INPS della pensione con la decorrenza richieste, in relazione al predetto riconoscimento e liquidazione della pensione sussistono i presupposti per la declaratoria - parziale - della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte della soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.

Colgono solo nel parzialmente nel segno le deduzioni di parte ricorrente in ordine all'asserito parziale inadempimento formulate nella memoria di parte ricorrente.

Infatti:

a. Come eccepito dalla resistente in memoria, l'importo dovuto dall'INPS, indicato in euro 128.004,27, come indicato a pag. 5 del mod TE08 (all. 2 alla costituzione INPS) è al lordo e non al netto delle trattenute IRPEF, come invece sostenuto nella memoria di parte ricorrente; conseguentemente è

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

errato il dato di partenza delle censure di parte ricorrente con conseguente erroneità delle successive argomentazioni (e quindi rimane indimostrato, non avendo parte ricorrente allegato il cedolino INPS, che la somma corrisposta a luglio 2025 (euro 77.659,45) non corrisponda alla somma dovuta dall'INPS al netto dell'imposizione fiscale. La censura si appalesa, allo stato degli atti infondata.

b. viceversa, si appalesa fondata la censura circa la mancata corresponsione degli accessori di legge spettanti sugli arretrati.

Non vi è infatti alcuna indicazione al riguardo nei documenti esibiti dall'INPS né nella memoria dell'istituto previdenziale.

Conseguentemente con riferimento agli oneri accessori sugli arretrati, spettano alla parte ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale (Cdc, SSRR, n. 10/QM/2002: rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), nonché gli interessi ex art. 1283 c.c., dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo (Cdc,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SS.RR., n. 8/2007; Sez. giur. Liguria n. 116/2019; sez. giur. Lazio, n. 437/2020).

6. Quanto alla domanda di condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel procedimento, *sub specie* di danno esistenziale, deve dichiararsene l'infondatezza.

In primo luogo, respingendosi l'eccezione di giurisdizione formulata dall'INPS, deve chiarirsi che la domanda è ammissibile avanti a questo Giudice alla luce dell'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: *"La giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei conti sul rapporto pensionistico implica ... l'appartenenza alla medesima giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. oltre alla già citata cass. s.u. n. 153 del 2013 anche cass. s.u. 31701/2008 n. 2298 e già Cass. s.u. 08/08/1994 n. 7268) - nella specie connessa ai tempi di erogazione della prestazione - quali che siano l'entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione del danno invocati."* (cfr. Cass. civ., SS.UU., 27.2.2025, n. 5236).

Tanto premesso la domanda risarcitoria è infondata, atteso che, trattandosi comunque di danno-conseguenza, alcune allegazione concreta né prova ha

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

fornito parte ricorrente circa la sussistenza del danno preteso.

Peraltro, dalla documentazione in atti (estratto conto in all. 4 alla memoria di costituzione INPS, pag. 4), risulta che parte ricorrente sia *"titolare di pensione cat. DIR (trattamento diretto) certif. n. 00027726 erogata da ENTE DIVERSO DALL'INPS decorrenza 08/18"*, circostanza non menzionata nel ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Conclusivamente, deve essere dichiarata in parte la cessazione della materia del contendere, mentre per il resto, il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente alla mancata corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria e per il resto infondato.

8. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese legali.

9. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del Ministero della giustizia;

- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l'INPS a corrispondere interessi e rivalutazione sui singoli ratei degli arretrati già riconosciuti, secondo il principio del cumulo parziale, nonché gli interessi dalla domanda giudiziale sino al soddisfo, nei sensi di cui in motivazione;
- per il resto, rigetta il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
21.4.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per
l'applicazione dell'art. 52 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se
esistenti, del dante causa e degli aventi causa e
di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.04.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
27.04.2026 11:35:54
GMT+02:00